

Salvataggi bancari. Si torna alla versione iniziale, con due provvedimenti regolamentari, per non appesantire il decreto legge

Obbligazionisti, slittano arbitrato e indennizzi

Giovanni Negri

MILANO

■ Slittano le norme sull'indennizzo degli obbligazionisti di Carichieti, Carife, Banca Etruria e Banca Marche, i quattro istituti di credito recentemente oggetto del salvataggio del governo. Alla fine si è tornati alla versione iniziale dell'intervento, quella che prevedeva due provvedimenti regolamentari, un decreto del ministero dell'Economia di concerto con quello della Giustizia, e un decreto della presidenza del consiglio cui affidare le procedure di arbitrato e la determinazione dei criteri di selezione della platea degli obbligazionisti. A pesare nella decisione anche l'esigenza di non appesantire troppo il testo del decreto legge esponendosi a imboscate parlamentari.

Di certo però il lavoro di questi giorni, che aveva portato alla redazione di un capo del decreto legge, non verrà cestinato. Anche perché i binari sono ormai tracciati e la gran parte dei nodi tecnici è stata sciolta. A partire dal tetto massimo che potrà essere rimborsato a ogni singolo investitore fissato a 100mila euro per ragioni di coe-

renza e di tenuta del sistema, visto che la medesima cifra è quella assicurata dal Fondo interbancario di garanzia.

L'accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla Legge di stabilità, con 100 milioni di disponibilità, costituisce una modalità di ristoro del pregiudizio subito per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

I collegi arbitrali, almeno 8, messi in campo dalla Camera arbitrale dell'Anac, dovranno poi tenere conto di una serie di elementi tra i quali l'attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischio o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l'adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della banca con

oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.

Ma dovranno anche essere valutate l'adozione di politiche o prassi commerciali volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione e la concentrazione superiore al 20% dell'investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla banca rispetto al patrimonio complessivo, rappresentato dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari, detenuto per conto dell'investitore alla data di conclusione dell'operazione nel caso in cui il profilo dell'investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti.

Gli obbligazionisti interessati ad accettare la strada della soluzione arbitrata, che dovrebbe concludersi con un lodo (anche se restavano dubbi su questo punto soprattutto sul versante dell'impugnabilità) sono chiamati a presentare ricorso alla Camera arbitrale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

GLI OBIETTIVI	PROCEDURE	LE INFORMAZIONI	I RIMBORSI
Con i futuri provvedimenti si punta a definire la platea degli aventi diritto al rimborso per gli investimenti in obbligazioni delle 4 banche in default, Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti. La legge di Stabilità per il 2016 ha fissato uno stanziamento per il Fondo di solidarietà che dovrà essere utilizzato, mentre l'Autorità anticorruzione metterà a disposizione la Camera arbitrale che gestirà le procedure	Il Fondo interbancario che gestisce il Fondo di solidarietà offrirà agli investitori, attraverso una campagna di informazione anche digitale, la facoltà di determinare diritto ed entità del rimborso attraverso un procedimento arbitrale alternativo rispetto all'ordinaria via giudiziaria. Il procedimento sarà gratuito e non sono comunque previsti oneri neppure a carico del Fondo. Il ricorso dovrà essere presentato alla Camera arbitrale con la copia di una serie di documenti tra i quali il contratto scritto sui servizi di investimento	L'investitore dovrà segnalare di non essere stato posto nelle condizioni di conoscere e comprendere la natura dei servizi di investimento prestati, delle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento, dei relativi rischi e di non aver ricevuto informazioni sull'esistenza, natura ed estensione di situazioni di conflitto di interessi della banca nelle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari subordinati di propria emissione	Non sono al momento individuate priorità certe, ma sono erogate con corsia preferenziale quelle prestazioni riconosciute in favore degli investitori che si trovino nelle condizioni economico-patrimoniali individuate dalla Camera arbitrale, dopo consultazione con il Consiglio nazionale dei consumatori. Nel corso del procedimento è assicurato il contraddittorio. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte



I NUMERI

100mila

Il tetto ai rimborsi

È previsto nelle norme sinora messe punto che l'ammontare massimo della prestazione che può essere erogata dal Fondo a ciascun investitore è di 100mila euro

100 milioni

La dotazione del Fondo

Sulla base di quanto previsto dall'ultima Legge di stabilità il Fondo di solidarietà messo a disposizione per il rimborso degli obbligazionisti delle 4 banche in default è alimentato da parte del Fondo interbancario da uno stanziamento di 100 milioni complessivi